

CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico – Finanziari e Servizi del Personale

Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Atto di indirizzo in materia di personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca ai sensi dell’art. 18 comma 2 *bis* D.l. n. 112/2008 e art. 1 c. 564 L. 147/2013 – Approvazione”

Lucca, 12 dicembre 2014

Il Dirigente
dott. Lino Paoli

Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale – così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;

premessato che

l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alla lett. g) del comma 2, conferisce al Consiglio Comunale l’approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l’art. 18 comma 2-*bis* del D.l. 112/2008, da ultimo modificato dall’art. 4 comma 1-*bis* del D.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, dispone testualmente:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello (...)”;

in relazione al contenimento delle spese di personale, l’art. 9 comma 29 del D.l. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), come recentemente modificato ai sensi del D.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, dispone per le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 196/2009, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, l’adeguamento delle loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nella stessa norma, che contiene limiti assunzionali, vincoli alla spesa per il personale complessiva e individuale, sotto approfonditi;

sul tema la Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per la Toscana, con il parere n. 12 del 2011 è intervenuta, su richiesta del Comune di Lucca, per dare interpretazione in ordine all’applicabilità delle disposizioni in materia di personale contenute nel D.L. n. 78/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 9. Il principio generale desumibile è che, in presenza i requisiti previsti nel regolamento comunitario che definisce le unità istituzionali del settore S.13, il soggetto giuridico (nel caso di specie l’Azienda Speciale del Comune) deve essere compreso fra i destinatari delle norme di contenimento di spesa anche se nominativamente non inserito nell’elenco ISTAT, nonostante il tenore letterale delle norme che indicano come soggetti destinatari le sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

in coerenza con la norma citata il comma 5 dell’art. 3 del D.l. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014) dispone che gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18 c. 2-*bis* del D.l. 112/2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18 comma 2-*bis* del citato D.l. 112 del 2008;

in base a quanto stabilito dall'art. 3-bis, comma 6, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. le società affidatarie *in house* adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis D.L. 112/2008;

Part. 18 del D.L. 112/2008 e s.m.i. stabilisce inoltre ai commi 1 e 2 che “ [...] *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità*”;

si ritiene opportuno richiamare di seguito le disposizioni normative che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale per il Comune di Lucca e che costituiscono il principale complesso normativo volto alla limitazione delle spese di personale:

- l'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006, recentemente modificata ai sensi del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, dispone che gli enti locali assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- il comma 557-*quater* della norma sopra citata, inserito dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 (come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014) prevede che: “*negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter della l. 296/2006*”;

- per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno la cui incidenza delle spese di personale nelle spese correnti è pari o inferiore al 25%, il comma 5-*quater* dell'art. 3 citato, nel cui ambito di applicazione rientra il Comune di Lucca, amplia ulteriormente le facoltà assunzionali, prevedendo che gli stessi, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015;

- l'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (come modificato, da ultimo, dal d.l. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione) contiene principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano gli enti locali: “*[...] a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo [...], gli enti pubblici non economici, [...], gli enti di cui all'art. 70 c. 4 del d.lgs. n. 165/2001 [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e*

continuativa nel limite del 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 [...]”;

- in base allo stesso comma, tali limitazioni, tuttavia, non sono applicabili agli enti locali che, come il Comune di Lucca, siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006 e s.m.i., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in materia di mobilità del personale il comma 563 della l. n. 147/2013 dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità di consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565;

il comma 564 della legge sopra richiamata prevede che gli enti pubblici controllanti adottino, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e servizi esternalizzati, di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563;

il presente atto si rivolge, in primo luogo, alle seguenti società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca:

SOCIETA' PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Lucca Holding S.p.a.	in forma diretta	100%
Lucca Holding Servizi S.r.l.	tramite Lucca Holding S.p.a.	100%
Lucca Fiere & Congressi S.p.a.	tramite Lucca Holding S.p.a.	100%
Metro S.r.l.	tramite Lucca Holding S.p.a.	100%
Lucca Comics & Games S.r.l.	tramite Lucca Holding S.p.a.	100%
Itinera S.r.l.	tramite Lucca Holding S.p.a.	100%
Polis S.p.a.	tramite Lucca Holding S.p.a.	99,09%
Sistema Ambiente S.p.a.	tramite Lucca Holding S.p.a.	51,90%
Geal S.p.a.	tramite Lucca Holding S.p.a.	52%
Gesam S.p.a.	tramite Lucca Holding S.p.a.	59,69%
Gesam Gas S.p.a.	tramite Gesam S.p.a.	60%
Gesam Energia S.p.a.	tramite Gesam S.p.a.	100%

qualora l'attuale struttura sociale delle stesse sia oggetto di revisione, i principi espressi nella presente deliberazione saranno comunque applicabili alle società risultanti di cui si mantiene il controllo sociale;

sono escluse dal presente atto di indirizzo, anche se ricadenti sotto la direzione e controllo di Lucca Holding S.p.a., le società Lucca Holding Progetti Speciali & Risorse S.r.l. (detenuta al 100% dal Comune di Lucca tramite Lucca Holding S.p.a.) e Polo Energy S.p.a. (detenuta tramite Gesam S.p.a. al 90%) in quanto prive di personale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2-bis sopra richiamato il presente atto si rivolge anche all'Azienda Speciale Teatro del Giglio;

resta esclusa dall'ambito applicativo del presente atto l'Istituzione Opera delle Mura, in quanto la stessa opera attraverso la messa a disposizione di personale comunale e non incide quindi autonomamente con proprie scelte nel campo delle politiche del personale;

la delibera G.C. n. 346 del 23.09.2008, avente per oggetto "Art. 18 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 – Linee guida alla Lucca Holding S.p.a. e alle società partecipate in materia di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi", già prevedeva alcune linee guida in tema di reclutamento di personale

del gruppo Lucca Holding;

considerato dunque necessario, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, assumere linee di indirizzo programmatiche in ordine alle politiche del personale per le aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca affinché le medesime, nell'ambito del contenimento dei propri costi interni, si attengano ai vincoli previsti in materia di spesa e gestione del personale e favoriscano procedure di mobilità, ai sensi del comma 563 della l. n. 147/2013;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente;

Visto il parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Quanto sopra premesso e considerato

DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi in ordine alle politiche del personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca espressi nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere il presente atto agli organi amministrativi e di controllo dei soggetti sopra indicati, al fine di darvi integrale attuazione;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lucca;
- 4) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale;

d e l i b e r a

altresì

attesa l'urgenza di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.